

## **COMUNE DI RENATE**

#### Provincia di Monza e della Brianza

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. 18 in data 08/09/2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

#### Prima Adunanza Straordinaria d'urgenza di prima convocazione - seduta Pubblica

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di Settembre alle ore 21:00 nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome Nome	Presenti	Assenti	
1 RIGAMONTI MATTEO	X		_
2 PARRAVICINI ALBERTO	X		
3 PELUCCHI LUIGI	X		
4 RIVA ANDREA	X		
5 VIGANO' CATERINA MARIA	X		
6 ZOIA CLAUDIO	X		
7 ANNONI MICHELE	X		
8 MOLTENI MARIO	X		
9 SIRONI DAVIDE	X		
10 ISELLA LUCIANO ALESSANDRO	X		
11 BELLATI VALENTINA	X		
12 MAGNI ROBERTO	X		
13 VIGANO' PAOLO GIUSEPPE	X		

E' presente, in qualità di assessore esterno senza diritto di voto, la sig.ra Lardera Allegra.

Partecipa alla seduta la **DOTT.SSA MANFREDA MARIA ANTONIETTA** Segretario del Comune.

Il sig. **RIGAMONTI MATTEO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Richiamato il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 ed in particolare l'art. 1 "Disposizioni in materia di TARI e TASI";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali.

Considerato che nonostante le norme soprarichiamate, per l'anno 2014 è stato chiarito con la circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 settembre 2014 prot. N. 28926 che anche il regolamento TASI debba essere pubblicato, insieme alla delibera di approvazione delle aliquote, entro e non oltre il 10 settembre 2014.

Ritenuto pertanto urgente provvedere ad approvare il regolamento per pubblicarlo nel termine del 10 settembre.

Dato atto che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di nuovo tributo per i servizi indivisibili - (TASI);

Ribadito che l'allegato regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2014;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti di questo Comune in data 1/9/2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e considerato urgente l'argomento posto in votazione, trattandosi di una deliberazione indispensabile per l'equilibrio finanziario dell'Ente.

DOPO ampia discussione, la proposta viene messa ai voti

#### **VOTAZIONE**:

presenti: 13 votanti: 13

Contrari: 4 (Isella Luciano Alessandro, Bellati Valentina, Magni Roberto, Viganò Paolo Giuseppe);

Con voti favorevoli: 9

#### **DELIBERA**

di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI);

di dare atto che le scadenze per i versamenti relativi all'anno 2014 sono state definite per legge ed approvate con la precedente deliberazione del C.C. N. 16 del 4/9/2014 di approvazione della tariffa e sono il 16 ottobre 2014 prima rata e il 16 dicembre 2014 seconda rata.

di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero delle Finanze, dipartimento delle entrate, secondo il combinato disposto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, dell'art. 13 commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e con le modalità previste dalla circolare M.E.F. protocollo numero 4.033/2014 del 28.02.2014;

Con successiva votazione a voti favorevoli 9 e 4 contrari (Isella, Bellati, Magni e Viganò Paolo Giuseppe) resi nei modi di legge, considerata l'urgenza,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Inoltre si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to RIGAMONTI MATTEO

F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA ANTONIETTA

<b>I</b> 1	sottoscritto	Segretario	Comunale

#### **DISPONE**

che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 09/09/2014 ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Lì 09/09/2014	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA ANTONIETTA	

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 19/09/2014 per essere decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, della Legge 18 agosto 2004, n. 267.

Renate,	IL SEGRETARIO COMUNALE			
	F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA ANTONIETTA			
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.				

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, \_\_\_\_\_

#### **COMUNE DI RENATE**

(Provincia di Monza e Brianza)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 08.09.2014

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI

#### **ANNO 2014**

(Legge 27/12/2013 n.147 e s.m.i. istitutiva della IUC di cui la TASI è componente)

#### **INDICE**

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1. (	Oggetto
------	------	---------

- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Presupposto impositivo
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Base imponibile
- Art. 6. Aliquote
- Art. 7. Detrazione per abitazione principale
- Art. 8. Dichiarazione
- Art. 9. Versamenti
- Art. 10. Rimborsi e compensazione
- Art. 11. Attività di controllo e sanzioni
- Art. 12. Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 13. Riscossione coattiva
- Art. 14. Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 15. Clausola di adeguamento

#### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1. Oggetto

- 1.Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alle Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti;

#### Art. 2. Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo;

#### Art. 3. Presupposto impositivo

1.Il presupposto impositivo della TASI è la proprietà, il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

#### Art. 4. Soggetti passivi

- 1.La TASI è dovuta da chiunque è soggetto al presupposto impositivo di cui al precedente art. 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2.In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4.Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale

sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

5. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura percentuale (dal 10 al 30%)definita annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. A ciascuno degli anni solari coincide un'autonoma obbligazione tributaria.

#### Art. 5. Base imponibile

- 1.La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
- 2. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta Comunale determina annualmente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Tali valori sono superabili nel caso in cui risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati aventi natura documentale;

#### Art. 6. Aliquote

- 1. Annualmente il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
- 2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## Art. 7 – Detrazioni relative ad immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario e del suo nucleo familiare

1. Annualmente con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere delle detrazioni a favore della abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di nuclei familiari.

#### Art. 8 - Dichiarazione

- 1.I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione così come previsto dall'articolo 1, comma 684, della Legge n. 147/2013.
- 2. Stante la novità della disciplina si precisa che in sede di prima applicazione della TASI verrà utilizzata come riferimento la banca dati IMU vigente.

#### Art. 9 - Versamenti

- 1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24.
- 2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
- 3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi deliberate dal Consiglio Comunale e debitamente pubblicate. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata qualora dovuto. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
- 4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore complessivamente a 12 euro.

#### Art. 10 – Rimborsi e compensazione

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

- 3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
- 4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

#### Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e s.m.i. e nella legge n. 296 del 2006.
- 2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con

riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

- 1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria assicurativa deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.
- 2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
- 3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà economica, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

Tale autocertificazione sarà soggetto ad accurata verifica.

- 4. In caso di reiterato mancato pagamento di una rata:
- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c. l'importo non può più essere rateizzato;
- d. le sanzioni sono applicate per intero.

#### Art. 13- Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

#### Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.

#### Art. 15 – Clausola di adeguamento

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.